

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA
PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA**

tra

Comune di _____, (____), con sede legale in _____,
codice fiscale _____ questo atto rappresentato da _____
in qualità di _____, avente la carica e i necessari poteri ai fini della
sottoscrizione del presente atto (di seguito il **"Comune"**)

e

Atlante s.r.l., con socio unico, con sede legale Piazzale Lodi 3, 20137 Milano, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12023950962, capitale sociale Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), soggetta a direzione e coordinamento di NHOA S.A., rappresentata da Stefano Terranova nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito, **"Atlante"**)

(Atlante e il Comune di definiti congiuntamente le **"Parti"** e, disgiuntamente, la **"Parte"**)

PREMESSO CHE

- A. una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema e a partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- B. il presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la realizzazione di una capillare rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio nazionale;
- C. la Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- D. il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell' art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e i suoi successivi aggiornamenti definiscono le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- E. il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";

- F. la proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- G. l'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- H. la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" – recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs n. 257/2016 – stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- I. la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- J. le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- K. il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree del proprio territorio comunale ("**Territorio**");
- L. Atlante è una società attiva nel settore dello stoccaggio di energia e della mobilità elettrica, e in particolare della ricarica rapida dei veicoli elettrici. Nell'ambito della filiera di settore, Atlante riveste il ruolo di gestore e proprietario della rete di infrastruttura di ricarica ("CPO" o Charge Point Operator) sviluppando e finanziando una rete di ricarica pubblica a livello internazionale.
- M. Atlante è interessato all'installazione, presso determinate e delimitate aree localizzate all'interno del Territorio, di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta composte da uno o più dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (di seguito i "**Dispositivi di Ricarica**") di tipo AC e/o di tipo DC dotate di uno o più punti di ricarica e di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica (di seguito le "**Infrastrutture di Ricarica**" o "**EVC**"), al fine di promuoverne l'utilizzo da parte degli utenti in possesso di veicoli elettrici e al fine di valorizzare il Territorio e l'attrattività dello stesso;
- N. Atlante, anche in qualità di CPO, è interessata (i) ad effettuare l'installazione, gestione, monitoraggio e manutenzione delle Infrastrutture di Ricarica (di seguito, le "**Attività di Installazione e Gestione**", nonché (ii) ad erogare all'utenza servizi di ricarica per veicoli elettrici e gestire i relativi pagamenti (di seguito, i "**Servizi di Ricarica**");



- O. Atlante è inoltre interessata a sfruttare spazi pubblicitari presso ciascun Sito o all'interno dei canali di comunicazione del Comune (di seguito gli **"Spazi Pubblicitari"**) per effettuare pubblicità a mezzo di affissione di cartellonistica presso il/i luogo/hi di installazione, decorazione degli stessi o iniziative digital;
- P. Con il presente protocollo d'intesa (di seguito, il **"Protocollo"**), le Parti intendono regolare la realizzazione da parte di Atlante delle Attività di Installazione e Gestione presso il Territorio.

tutto ciò premesso, tra il Comune e Atlante

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

2. Oggetto

- 2.1. Con il presente Protocollo, le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione da parte di Atlante delle Attività di Installazione e Gestione, l'erogazione dei Servizi di Ricarica ai terzi nonché la messa a disposizione degli Spazi Pubblicitari ad Atlante da parte del Comune.
- 2.2. Atlante si farà carico di tutti i costi derivanti dalla realizzazione delle Attività di Installazione e Gestione presso il Territorio e provvederà in autonomia alla fornitura dei Servizi di Ricarica ai terzi sostenendone i costi ed incassandone il prezzo (di seguito, il **"Prezzo all'Utenza"**). Il Comune riconosce ed accetta che Atlante ha il diritto esclusivo di trattenere integralmente il Prezzo all'Utenza a titolo di tariffe di gestione del Servizio di Ricarica, tariffe che vengono definite a discrezione di Atlante.

3. Localizzazione e numero delle Infrastrutture di Ricarica

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da 1 o più EVC da installarsi nelle seguenti aree pubbliche all'interno del territorio comunale, inizialmente individuate dal Comune:

- Via ..,
- Via ..,
- Via ..

Oltre le aree proposte inizialmente dal Comune ne verranno aggiunte eventualmente altre da definirsi congiuntamente in una fase successiva.

Le aree di installazione e il numero di EVC definitive si intenderanno individuate e concordate tra le Parti in seguito ad invio da parte di Atlante al Comune dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Caratteristiche dell'Infrastruttura di Ricarica.

- 4.1. All'interno del Territorio saranno installate Infrastrutture di Ricarica aventi le caratteristiche tecniche di massima indicate all'Allegato 1.
- 4.2. I Dispositivi di Ricarica installati da Atlante nel Territorio saranno accessibili all'utenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
- 4.3. Resta inteso sin da ora tra le Parti che le EVC resteranno di esclusiva proprietà di Atlante, con esclusione da parte del Comune di qualsivoglia diritto o pretesa su di esse.
- 4.4. Il sistema di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico per l'accesso presso l'area di installazione.
- 4.5. Le EVC installate da Atlante saranno sempre adeguate agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore.

5. Impegni delle Parti

- 5.1. Atlante si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, tutto ciò che è necessario per l'installazione e la connessione alla rete elettrica delle Infrastrutture di Ricarica per la corretta erogazione del Servizio di Ricarica e, in particolare, le seguenti attività:
 - a) individuare congiuntamente al Comune le aree dedicate alle installazioni delle EVC;
 - b) eseguire la progettazione e realizzazione degli impianti elettrici necessari all'installazione necessari all'installazione delle EVC presso il Territorio;
 - c) richiedere autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione delle EVC nonché farsi carico di eventuali oneri nei confronti della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
 - d) provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di installazione necessari per l'installazione delle EVC;
 - e) provvedere alle attività di collaudo;
 - f) fornire l'alimentazione elettrica delle EVC, sottoscrivendo un contratto di fornitura di energia con un operatore di mercato di propria esclusiva scelta;
 - g) richiedere l'allaccio delle EVC ad uno specifico POD (Point Of Delivery) intestato ad Atlante o collegarsi ad un POD già presente sull'Area Dedicata e intestato al Partner;
 - h) richiedere l'installazione da parte di un distributore locale di un contatore misuratore di kWh prelevati dalla rete e dei contatori o contabilizzatori dei kWh erogati per la ricarica da ciascun punto di ricarica;
 - i) realizzare tutte le opere elettriche, meccaniche e civili, per poter svolgere il Servizio di Ricarica dal POD al punto di ricarica;
 - j) provvedere alla gestione e manutenzione delle EVC, al fine di garantirne il corretto funzionamento per l'intera durata del relativo Contratto individuale e, in particolare:

- k) intervenire per il ripristino delle EVC e/o dei Servizi di Ricarica in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- l) stipulare idonea copertura assicurativa per coprire i rischi derivanti dallo svolgimento delle Attività di Installazione e Gestione e dei Servizi di Ricarica;
- m) rimuovere l'Infrastruttura di Ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune, laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti, ovvero alla scadenza dell'atto di concessione;
- n) mettere a disposizione del pubblico i Dispositivi di Ricarica attraverso terze parti e/o apposite piattaforme eMSP (e-Mobility Service Provider) per la gestione di (i) servizi di mobilità elettrica; (ii) sistema di pagamento ed (iii) eventuale assistenza tecnica necessaria;
- o) installare e gestire tutta la componentistica accessoria software ed hardware necessaria alla erogazione e contabilizzazione del servizio da parte di società che rilevano i consumi degli utenti finali tramite la connessione/disconnessione dei veicoli di Dispositivi di Ricarica;
- p) affiggere la cartellonistica pubblicitaria e allestire i parcheggi con l'opportuna segnaletica orizzontale.

5.2. Il Comune si impegna, a propria cura e spese, a:

- a) individuare, congiuntamente a Atlante, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione dell'Infrastruttura di Ricarica da parte di Atlante tenendo conto delle EVC già installate da altri gestori al fine di garantire una uniformità di servizio a tutti i cittadini;
- b) emanare le apposite ordinanze al fine di garantire la sosta gratuita dei veicoli elettrici limitatamente al periodo necessario per la ricarica nei due stalli di parcheggio antistanti ogni stazione di ricarica installata;
- c) mettere a disposizione all'utenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, pubblico accesso ai Dispositivi di Ricarica presso il Territorio;
- d) mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle EVC per i veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo;
- e) assicurare la necessaria collaborazione in relazione al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di Atlante;
- f) riconoscere ad Atlante la facoltà di poter scegliere in autonomia la marca dei Dispositivi di Ricarica da installare e di poter eseguire in qualsiasi momento ed a sua totale discrezione eventuali upgrade tecnici o tecnologici e/o sostituzioni delle EVC anche in funzione di eventuali future necessità relative ad un maggior rilascio di potenza.
- g) autorizzare Atlante ad apporre sulle EVC di ciascuna Area Dedicata il proprio logo/marchio, nonché il logo/marchio di eventuali partner commerciali con cui Atlante ha sottoscritto o dovesse sottoscrivere degli accordi.

- 5.3. Resta inteso tra le Parti che i loghi/marchi di cui alla lett. i), rientrando nei parametri dimensionali di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono da considerarsi esenti dal pagamento della relativa imposta.
- 5.4. Le Parti, inoltre, si impegnano a collaborare, laddove sia possibile, alle seguenti opportunità di sviluppo futuro, le quali in ogni caso dovranno essere oggetto di separato accordo:
- a) installazione di pensilina fotovoltaica a copertura dei posti auto dotati di EVC (previa verifica della fattibilità tecnica ed in termini di permessi amministrativi) e/o integrazione di sistemi fotovoltaici esistenti per un "assetto microgrid";
 - b) installazione di accumulo energetico a batterie costituito da una unità containerizzata avente dimensioni standard ISO, eventualmente "brandizzabile" in accordo con richieste del Comune, ai fini di offrire servizi di bilanciamento per la rete elettrica nazionale.

6. Responsabilità

- 6.1. Atlante sarà responsabile nei confronti del Comune per l'utilizzo dell'area di installazione esclusivamente per le finalità previste dal Protocollo.
- 6.2. Atlante sarà responsabile esclusivamente nei confronti dei terzi per la corretta fornitura dei Servizi di Ricarica. A tal fine Atlante manleverà e terrà indenne il Comune con riferimento a qualsiasi azione, reclamo e/o richiesta quest'ultimo debba ricevere da parte dei terzi in relazione alla corretta esecuzione dei Servizi di Ricarica. Resta inteso che Atlante, con riferimento alle EVC e ai Servizi Ricarica, sarà responsabile nei confronti del Comune esclusivamente per gli esborsi eventualmente effettuati da quest'ultimo in favore di terzi; non sarà di contro responsabile di ulteriori danni che il Comune possa subire in relazione alle EVC e/o Servizi di Ricarica, quali a titolo meramente esemplificativo, danno all'immagine e reputazione commerciale, perdita di fatturato e/o di utili, perdita di chance.
- 6.3. Il Comune sarà responsabile nei confronti di Atlante per lo stato delle aree di installazione nel Territorio, la loro manutenzione e la possibilità di accesso costante ed adeguato alle medesime da parte dei terzi. A tal fine il Comune manleverà e terrà indenne Atlante con riferimento a qualsiasi azione, reclamo e/o richiesta quest'ultima debba ricevere in relazione allo stato delle aree di installazione nel Territorio, alla loro manutenzione e/o all'accesso alle medesime.

7. Durata.

- 7.1. Il presente Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata iniziale di 15 (quindici) anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 in caso di richiesta di rimozione delle stazioni di ricarica da parte del Comune.

7.2. Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata del Protocollo mediante semplice comunicazione scritta da far pervenire prima della scadenza.

8. Costi

8.1. Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

9. Non esclusività

9.1. Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente Protocollo con terzi o con altri enti pubblici.

10. Riservatezza

10.1. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del Protocollo hanno natura confidenziale e riservata e, pertanto, si impegnano a non utilizzarle o divulgarle a terzi, in qualunque modo e con qualunque mezzo, per finalità diverse da quelle di cui al Protocollo.

10.2. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà le Parti, i loro dipendenti, collaboratori e consulenti, per tutta la durata del Protocollo per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, le Parti saranno tenute a darne preventiva notizia all'altra Parte, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultima.

10.3. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, la Parte danneggiata assegnerà alla Parte inadempiente, mediante comunicazione scritta, un termine massimo di 10 (dieci) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente tale termine senza che la Parte inadempiente abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la Parte danneggiata potrà dichiarare risolto il Protocollo ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta alla Parte inadempiente, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Parte danneggiata in base al presente Contratto e/o alle norme applicabili. In caso di risoluzione del Protocollo, la Parte inadempiente non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

10.4. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del Protocollo, la Parte danneggiata avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della Parte inadempiente.

10.5. Resta espressamente inteso che l'obbligo di riservatezza non si applica a quelle informazioni che siano già in possesso dell'altra Parte perché (a) di dominio pubblico, (b) elaborate autonomamente dalla Parte che le ha ricevute, (c) richieste per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti.

11. Diritti di proprietà industriale e intellettuale

11.1. Il Comune riconosce e prende atto che Atlante è titolare, in via esclusiva del know-how e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, attuali o che potrebbero emergere durante il Protocollo, riguardanti l'Infrastruttura di Ricarica, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità e di business, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto da Atlante.

11.2. Con il presente Protocollo non viene concesso, né espressamente né implicitamente, al Partner alcun brevetto, diritto d'autore, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale o licenza.

11.3. Nessuna Parte potrà utilizzare diritti di proprietà industriale e/o intellettuale dell'altra Parte per qualsiasi finalità (incluse a titolo meramente esemplificativo, per finalità promozionali, di informazione al pubblico), senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

12. Legge applicabile - Foro competente - Cessione

12.1. Il presente Protocollo soggiace all'applicazione della legge italiana.

12.2. Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Protocollo è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

12.3. Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di Atlante in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Atlante.

13. Trattamento dei dati personali

13.1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente Protocollo.

13.2. In ogni caso, nell'esecuzione del presente Protocollo, il Comune si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel d.lgs. n. 196/2003; parimenti, nell'esecuzione del presente Protocollo Atlante si atterrà ai medesimi principi e alle medesime regole.

14. Spese di registrazione e bollo

- 14.1. Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro, approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a cura e spese di Atlante, unitamente alle spese per i bolli.

15. Comunicazioni tra le Parti

- 15.1. Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviato per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

➤ Per Atlante:

PEC: atlante.energy@legalmail.it

Referente: Suela Limaj

E-mail: suela.limaj@nhoa.energy

➤ Per il Comune:

PEC:

Referente:

E-mail:

16. Disposizioni finali

- 16.1. Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti.
- 16.2. Il presente Protocollo rappresenta integralmente le intese e gli accordi raggiunti tra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituiscono qualsiasi previo accordo tra le Parti in relazione al medesimo oggetto.
- 16.3. Il presente Protocollo potrà essere modificato solo in forma scritta, con atto firmato dai rappresentanti autorizzati di ciascuna Parte.
- 16.4. Qualora qualsiasi disposizione del presente Protocollo fosse giudicata inapplicabile o invalida da un'autorità competente, tale inapplicabilità o invalidità non pregiudicherà le altre disposizioni del presente Protocollo, e la disposizione inapplicabile o invalida dovrà essere emendata in modo tale da evitare tale inapplicabilità o invalidità, allo scopo di preservare quanto più possibile l'intento delle Parti.
- 16.5. Qualora una Parte non facesse valere qualsiasi diritto o facoltà conferite in base al presente Protocollo, tale comportamento non sarà inteso quale rinuncia a tale diritto o facoltà né quale impedimento all'esercizio o all'applicazione degli stessi o di qualsiasi altro diritto o facoltà in qualunque momento successivo.



atlante

FASTCHARGING ON-THE-GO

Allegati:

- **Allegato 1:** *Descrizione tecnica dell'EVC*

Comune di

Atlante S.r.l.

Stefano Terranova - Amministratore Delegato